




FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE

SCUOLA PRIMARIA "O. PARLANGELI" - VIA DEI CADUTI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "F. CEZZI" - VIA L. MADARO



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Prot. n. *vedi segnatura*

Novoli, *vedi segnatura*

Al sito web:

All'albo pretorio online

Al sito web:

home page- sezione PNRR

Atti della scuola

ADDENDUM ALLA STIPULA ID 3767743 PROT. N°4541/U DEL 16/10/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961

Indicativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19157

CUP: D14D22004310006

CIG: 99985432B4

PREMESSO CHE

- le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (si veda in tal senso, Corte di giustizia Comunità Europee, 05-10-2000, causa C337/98, Commissione/Francia, punti 44 e 46)."
- la modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero

consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (Corte di giustizia Comunità Europee, sentenza 19 giugno 2008, causa C-454/06);

- ritenuto sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, che il pagamento di stati di avanzamento in deroga alle previsioni del contratto non possa costituire una variazione essenziale delle previsioni contrattuali in particolar modo in relazione alla tipologia di procedura messa in atto per l'individuazione dell'affidatario (trattativa diretta con valutazione a minor prezzo)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

In deroga al disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta ID n° 3767743 e dalla conseguente stipula sottoscritto dalle parti, vista la particolare situazione di mercato in merito alle tempistiche previste per le forniture, in relazione anche alle diverse categorie merceologiche ordinate e alle diverse modalità di installazione/esecuzione dei prodotti e degli adattamenti edilizi funzionali alla stessa, onde evitare una eccessiva penalizzazione dell'operatore economico. si dispone:

Art. 1

A richiesta scritta dell'operatore economico è prevista la fornitura parziale e, al seguito dell'esito positivo della verifica di conformità parziale, a cura del RUP/direttore della esecuzione o del verificatore della conformità, il conseguente pagamento della stessa (SAF)

Art. 2

Indipendentemente dagli step di consegna parziale, la richiesta di pagamento del SAF potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti Milestone:

- a) primo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore al 30%
- b) secondo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore al 50%
- c) terzo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore al 90%
- d) saldo: al raggiungimento del 100% del valore contrattuale

Art. 3

La fattura parziale potrà essere emessa solo a seguito della comunicazione del RUP all'operatore economico in merito alla correttezza della verifica di conformità effettuata sulla merce consegnata e nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 4/5/6

Art. 4

Il pagamento della fattura di acconto sarà subordinato alla disponibilità di fondi, in relazione alla reale erogazione degli stessi da parte del Ministero.

Art. 5

In nessun caso il valore del pagamento in acconto, salvo diversamente disposto dalla scrivente al momento della richiesta, potrà superare il 50% del totale del progetto ovvero di quanto al momento nelle disponibilità della scrivente in relazione agli importi erogati e non ancora impegnati.

Art. 6

Il pagamento avverrà senza clausole di riserva, a seguito dell'emissione del verbale di verifica di conformità tecnica e amministrativa da parte del verificatore della conformità per l'intera parte contrattuale riguardante la merce consegnata (installazione e messa in opera compresa) alle condizioni sottostanti:

Nel caso in cui fosse stata presentata garanzia definitiva del 5% al momento del contratto, è facoltà dell'operatore economico richiedere lo svincolo in quota parte, in relazione alla merce consegnata e per la quale è stato disposto il pagamento parziale

Nel caso in cui non fosse stata richiesta garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale, al momento del contratto, è facoltà della stazione appaltante richiedere, in sede preliminare al pagamento parziale, garanzia definitiva del 5% del solo valore contrattuale della merce rimanente, a copertura di eventuali difformità non sanabili relative alla rimanente parte della merce.

Art. 7

in caso di impossibilità di verifica tecnica di funzionamento, (fermo restando l'esito positivo della verifica quantitativa, qualitativa e amministrativa per la merce consegnata) in quanto non sia stata possibile l'installazione, anche se per motivi legati alla situazione logistica della scuola, o perché la verifica tecnica sia legata e/o correlata ad altri prodotti non ancora consegnati, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- a) se per l'intera fornitura È STATA PRESENTATA garanzia definitiva del 5% all'atto della sottoscrizione del contratto: presentazione di garanzia fideiussoria pari al 10% del valore della merce consegnata e per la quale si richiede il pagamento, per ogni step, a copertura di eventuali malfunzionamenti o non corrispondenza del materiale in sede di verifica tecnica della conformità.
- b) se per l'intera fornitura NON È STATA PRESENTATA garanzia definitiva del 5% all'atto della sottoscrizione del contratto: presentazione di garanzia fideiussoria pari al 10% del valore della merce consegnata e per la quale si richiede il pagamento, per ogni step, a copertura di eventuali malfunzionamenti o non corrispondenza del materiale in sede di verifica tecnica della conformità e in aggiunta a garanzia fideiussoria pari al 5% del valore della merce non ancora consegnata a copertura dei rischi legati alla mancata consegna della rimanente fornitura.
- c) In entrambi i casi le garanzie saranno svincolate all'atto della certificazione di conformità finale.

Art. 8

Le disposizioni del presente atto assumono efficacia all'atto della sottoscrizione di entrambe le parti e costituiscono parte integrante e sostanziale della stipula originale.

Il RUP

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Elisabetta De Vito
Elisabetta De Vito

L'operatore Economico

ALESSANDRO GINESTRO

Via Benedetto Croce, 50/A
73100 LECCE

Cod. Fisc.: GNS LSN 81R24 E506R
P IVA 04248990758